

Nuovi limiti alle compensazioni IVA

14 marzo 2012

L'art.8, c.18 del D.L. 16 approvato dal C.M. lo scorso 2 marzo (Decreto Semplificazioni), modificando l'art.37 c.49-bis del D.L. 223/2006, ha, di fatto, **dimezzato il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito IVA (annuale o trimestrale) abbassandolo da Euro 10.000,00 ad Euro 5.000,00.**

Le precedenti **limitazioni relative alla compensazione IVA**, oggetto peraltro di interventi anche da parte dell'Agenzia delle entrate, stabilivano che il credito IVA da dichiarazione annuale, nonché quello relativo ai primi tre trimestri dell'anno fosse compensabile liberamente fino ad un importo di 10.000 euro.

Se il credito superava il tetto massimo di Euro 10.000,00, l'**eccedenza** era compensabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR infrannuale.

Con il D.L. 16/2012 si modifica la soglia oltre la quale è determinante, ai fini della compensazione del credito, la **presentazione della dichiarazione IVA per il credito annuale o del modello TR per il credito trimestrale abbassandola ad Euro 5.000,00.** Purtroppo però **non è stata stabilita una precisa decorrenza** in tal senso; **termini e modalità attuative sono state delegate ad un successivo provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Particolare attenzione deve essere posta dai soggetti che, pur avendo un credito IVA superiore a 10.000 euro, alla data di entrata in vigore del Decreto, cioè il 2 marzo scorso, hanno già compensato orizzontalmente importi inferiori ad Euro 10.000,00 ma superiori agli attuali Euro 5.000,00. **Prudenzialmente**, tali soggetti, se intendono utilizzare il credito residuo dovranno, in virtù del nuovo limite di Euro 5.000,00, dovranno procedere alla presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma e posticipare la compensazione del credito residuo dal 16 aprile.

Si ricorda, che, comunque, a tutela del contribuente, la Legge 212/2000 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – prevede, ai commi 1 e 2, in termini di efficacia temporale delle norme tributarie, che le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte possano essere applicate solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Le disposizioni tributarie, inoltre, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Rimane ferma la disposizione secondo la quale, se il credito annuale risulta superiore a Euro 15.000,00, può essere compensato previa presentazione della **dichiarazione IVA autonoma**, alla quale deve essere apposto visto di conformità.

L'AE ha comunicato il 13 marzo 2012 notizie interessanti sui nuovi **limiti alle compensazioni IVA** e, precisamente, in merito alla **data di applicazione delle novità** recentemente introdotte.

Com'è oramai noto, il D.L. 16/2012 ha **modificato la soglia** oltre la quale è determinante, ai fini della **compensazione del credito**, la presentazione della **dichiarazione IVA per il credito annuale o del modello infrannuale per il credito trimestrale abbassandola ad Euro 5.000,00.** Lo stesso Decreto demandava poi ad un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **termini e modalità attuative.**

L'Agenzia è intervenuta con un **Comunicato stampa il 13 marzo scorso**, stabilendo che **le modifiche sull'utilizzo dei crediti IVA** introdotte dall'art.8 c.18 e 19 del D.L.16/2012 **entreranno in vigore dal prossimo 1° aprile**. Pertanto, **fino al 31 marzo 2012 i contribuenti hanno la possibilità di continuare a compensare il credito IVA entro il limite di Euro 10.000,00 annui** senza dover preventivamente presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma o il modello infrannuale.

Si ricorda che la compensazione orizzontale del credito IVA di importo superiore alla soglia stabilita è utilizzabile dal 16° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello infrannuale e quindi, per l'utilizzo del credito dal 16 aprile p.v., la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 31 marzo.

Rimane pur sempre auspicabile l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'emanazione di un Provvedimento ufficiale.